

CLXXVI.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. *Sunto di petizioni — Congedo — Omaggi — Relazione sui titoli di nomina del Senatori Pepoli, Melegari, Filingeri Colonna — Giuramento del Senatore Melegari — Approvazione del progetto di legge per lo stabilimento di un cordone telegrafico sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia — Messaggio del Presidente della Camera elettiva, con cui trasmette un progetto di iniziativa parlamentare — Giuramento del Senatore Filingeri Colonna Duca di Cesaro — Istanza del Ministro dei lavori pubblici, per differire la discussione sul progetto relativo a modificazioni sulla legge per l'ordinamento delle guardie doganali — Discussione sul progetto di legge per la concessione di strade ferrate nell'isola di Sardegna — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Proposta della questione sospensiva del Senatore Riva, combattuta dai Senatori Siotto-Pintor, Serra F. M., Musio, Pareto, Mameli e Giovanola — Osservazioni in merito del Senatore Laconi — Considerazioni del Senatore Sutti — Presentazione di un progetto di legge — Relazione della questione sospensiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, degli Affari Esteri, della Guerra e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge pure il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3220. Il Consiglio comunale di Samassi (Cagliari) e 65 abitanti dello stesso comune;

» 3221. La Deputazione provinciale di Cagliari;

» 3222. La Società umanitaria in Cagliari;

Domandano che venga approvato il progetto di legge per la concessione delle strade ferrate dell'isola di Sardegna nei termini che fu presentato, senza tener conto delle osservazioni fatte in contrario senso.

» 3223. Il Consiglio comunale di Tempio (Sassari) ricorre al Senato onde ottenere nella costruzione della ferrovia dell'isola una diramazione da Ozieri a Tempio.

Presidente. Invito il Senatore segretario Arnulfo a dar conoscenza di una domanda di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge la lettera del Senatore Natoli, colla quale chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Porto a conteeza del Senato gli omaggi fattigli:

Dal sig. avv. Vito La Mantia di due copie della sua *Storia della legislazione civile e criminale in Sicilia*;

Dal sig. Luigi Landolfi dei *Cenni biografici e di diverse iscrizioni fatte in morte del Senatore del Regno Giuseppe Nardelli*.

Dal sig. G. L. Queirolo d'una sua *Proposta sul modo di migliorare il credito pubblico del Regno d'Italia*.

Dal sig. avv. Cesare Castiglioni, direttore dell'ospizio dei pazzi in Milano, d'un suo *Commentario sulla scrofola o malattia scrofolosa*;

Dal sig. Prefetto di Pesaro e Urbino d'una *Relazione sullo stato di quella provincia e degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria dal 20 al 24 giugno 1862*;

Dal sig. Sindaco di Reggio nell'Emilia del *Resoconto morale della Giunta municipale di quella provincia*;

Dal sig. Tommaso Marglieri, parroco di Sepino, di un' *Orazione funebre in memoria di Luigi Stanislao Fusco e Carolina Cinelli*;

Dal sig. colonnello Domenico Martines d'una sua *Memoria di fisica popolare, il torchio idraulico*.

Dal sig. Ministro delle Finanze di num. 200 copie del primo volume della *Collezione delle leggi, dei regolamenti e delle decisioni sul registro, bollo e sopra altri rami dell'amministrazione demaniale*;

Dal sig. Ministro d'agricoltura, industria e commercio di n. 150 copie degli *Allegati ai cenni e considerazioni del sig. conte di Salmour, sul credito fondiario e sul credito agricolo in Francia ed in Italia.*

RELAZIONE SUI TITOLI DI NOMINA DI NUOVI SENATORI

Presidente. Do la parola al Senatore Matteucci per la relazione sui titoli a Senatore del conte Carlo Pepoli.

Senatore Matteucci, Relatore. Il conte Carlo Pepoli sindaco della città di Bologna, fu con R. Decreto delli 30 novembre scorso nominato Senatore del Regno.

Il conte Pepoli ha l'età voluta dallo Statuto per essere ammesso fra i Senatori.

Gli alti uffici occupati dal conte Pepoli nello Stato e nell'interesse della causa italiana, i meriti letterari che lo distinguono, la sede per tre volte tenuta dal Pepoli nella Camera dei Deputati, sono titoli che mettono il Pepoli nella categoria terza e ventesima dell'art. 33 dello Statuto e per i quali a nome del secondo Ufficio vi propongo di ammetterlo come membro di questo illustre consesso.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni testè lette: chi le approva si alzi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Chiesi per la relazione sui titoli a Senatore del Commendatore Melegari.

Senatore Chiesi, Relatore. L'avv. Luigi Amedeo Melegari di Reggio, d'anni 55, grande ufuziale dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, professore emerito di diritto costituzionale nominato Senatore del Regno con regio Decreto del 30 novembre 1862, è uno dei distinti e benemeriti cittadini dell'Emilia.

Le vicende politiche del 1831, alle quali prese parte comechè in usai verde età, spinto da carità di patria, lo costrinsero ad esulare dalla terra natale e dall'Italia; ma la scuola dell'avventura fu per lui stimolo ed occasione per salire in fama. Pubblicò lodatissimi lavori sulla filosofia e sulla storia del diritto sul diritto internazionale e sull'economia politica. Fu professore nella facoltà di giurisprudenza di cui ebbe per più anni la presidenza, nell'antica accademia di Losanna, che accolse in quell'epoca nel suo seno tanti uomini illustri d'ogni parte d'Europa, ed ebbe molta parte nell'opera legislativa di quel paese.

Allorchè nella memoranda epoca del 1848 furono largite al popolo subalpino le franchigie costituzionali, il Melegari ebbe l'alto onore di essere richiamato in Italia dalla magnanimità di Re Carlo Alberto ed eletto professore di diritto costituzionale nel regio Ateneo di Torino, dove gli fu aperto largo campo per dare luminose prove del suo insegnamento e della sua dottrina. Fu per sei legislature deputato al Parlamento, nel 1859 nominato consigliere di Stato, e gli eminenti servizi

resi per lunghi anni alla causa della libertà e dell'indipendenza nazionale gli valsero la nomina a Senatore del Regno italiano. Appartenendo egli pertanto alle categorie contemplate nei numeri 3 e 20 dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, io, che mi pregio di essergli concittadino ed amico, sono lieto di proporgli a nome dell'Ufficio secondo la conferma della sua nomina.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni testè lette.

Chi le approva si alzi.

(Approvato.)

Do la parola al Senatore Oldofredi per la relazione sui titoli a Senatore del comm. Filingeri Colonna duca di Cesarò.

Senatore Oldofredi, Relatore. Il cav. comm. Giovanni Filingeri Colonna duca di Cesarò attualmente prefetto della provincia di Bergamo, è nato il 18 settembre 1819 ed ha per conseguenza l'età prescritta dalla legge.

Fu Pari ereditario del regno di Sicilia nel 1848; prese parte a tutti gli atti importanti di quel Parlamento, come quello della decadenza dei Borboni dal trono della Sicilia, e dell'elezione del duca di Genova a Re di quell'isola ed ultimamente dell'annessione dell'isola al Regno d'Italia.

Fu poscia Governatore e Prefetto di Palermo ed ora lo è della provincia di Bergamo.

Appartiene alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto risultando dalle informazioni assunte dai suoi concettranei che siedono in Senato, che il duca di Cesarò possiede al di là del censo necessario per essere Senatore. Avendo perciò le qualità volute, propone a nome dell'Ufficio V che sia ammesso all'esercizio delle funzioni di Senatore.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè emesse dal Senatore Oldofredi.

Chi le approva sorga.

(Approvato.)

Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Melegari, prego i signori Senatori Chiesi ed Orso Serra a volerlo introdurre per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Melegari presta giuramento nella formula consueta.)

Ne atto al signor commendatore Melegari del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UN CORDONE TELEGRAFICO SOTTOMARINO.

(V. Atti del Senato N. 219.)

Presidente. Debbo avvertire che, come nella seduta precedente, oggi il numero legale è di 87.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto

di legge per lo stabilimento di un cordone telegrafico sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia.

Darò lettura del testo del progetto di legge (V. infra.)

La discussione generale è aperta.

La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Dichiaro al Senato che il Ministero accetta questo progetto di legge.

Presidente. Se non si domanda la parola passo alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 3 luglio 1862 dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici col signor D. P. Gamble, come rappresentante della casa Glass ed Elliot d'Inghilterra, per la costruzione, l'immersione e posti in esercizio di un cordone sottomarino tra le isole di Sardegna e di Sicilia.

Se nessuno domanda la lettura della convenzione di cui è menzione in questo primo articolo, si passerà oltre, come per l'ordinario si pratica.

Non essendovi osservazione in contrario, metto ai voti l'articolo testè letto, chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La esecuzione dell'art. 9 della convenzione sarà iscritta la somma di lire 1,110,000, compresa quella di lire 10,000 per le spese di assistenza ed altre relative alla detta costruzione ed immersione, nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici del corrente anno 1862, titolo II (spese straordinarie) in apposito capitolo col numero 178 ter. sotto la denominazione seguente: Costruzione della linea telegrafica sottomarina tra la Sardegna e la Sicilia.

(Approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto.

Il Senatore Segretario D'Adda fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

Numero dei votanti 93

Favorevoli 74

Contrari 19

Il Senato approva.

Prima di passare all'altro progetto che è all'ordine del giorno darò lettura di un messaggio testè ricevuto dal sig. Presidente della Camera dei Deputati.

Il sottoscritto si pregia trasmettere all'onorevole sig. Presidente del Senato del Regno, il progetto di legge di iniziativa della Camera dei Deputati e dalla medesima approvato nella seduta del 13 dicembre 1862 concernente La estensione alla Sicilia del decreto del produttore di Napoli 22 ottobre 1860, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di questa assemblea. Lo scrivente preferisce all'onorevole signor Presidente gli atti della disintissima sua considerazione.

Torino, 15 dicembre 1862.

Sott. Il Presidente
S. Teccio

Il progetto sarà stampato ed avrà il suo corso negli Uffici.

Essendo presente ora anche il duca di Cesard i cui titoli furono verificati in questa seduta, prego i signori Senatori conte di Pollone e conte Amari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Filingeri Colonna duca di Cesard, presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al signor duca di Cesard del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento delle guardie doganali.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola: siccome il signor Ministro delle Finanze trovasi alla Camera dei Deputati, pregherei il Senato di voler differire la discussione del presente progetto di legge e di passare all'altro che è ugualmente portato all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLE STRADE FERRATE DI SARDEGNA

(V. Atti del Senato N. 217.)

Presidente. Se non vi è osservazione in contrario terrò il Senato per assenziente alla trasposizione di questo progetto, e s'intenderà la discussione del medesimo rinviata dopo quella relativa alle ferrovie di Sardegna.

Prego i Membri dell'Ufficio Centrale a voler prendere posto al banco delle commissioni.

Leggerò il progetto di legge:

Art. 1. È approvata la Convenzione coll'annesso capitolato in data del 14 luglio 1862, intesa fra i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, ed il signor Gaetano Semenza, di Londra, contraente in nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, relativa alla concessione di strade ferrate nell'isola di Sardegna.

Art. 2. Per gli effetti di cui all'art. 8 della predetta Convenzione è fatta facoltà al Governo di scorporare dalla massa dei terreni ademprivili in Sardegna, compresi quelli conosciuti sotto la denominazione di cussergie, ettari 200 mila da assegnarsi in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'isola.

Art. 3. La scorporazione dei terreni di cui sopra si farà dividendo in due lotti di qualità e valore eguali i terreni ademprivili situati nella giurisdizione di ciascuna Comune.

La sorte deciderà quale debba essere la porzione da assegnarsi ai concessionari.

Art. 4. Il riparto sarà fatto coll'opera di tre periti, dei quali l'uno rappresenterà i concessionari, un altro i Comuni, il terzo sarà nominato d'ufficio dal Ministro d'agricoltura e commercio.

« Il perito per conto dei Comuni sarà nominato dalla riunione dei sindaci che compongono il distretto mandamentale a maggioranza assoluta di voti ed in caso che non si ottenesse la maggioranza suddetta, dalla deputazione provinciale.

« Art. 5. Dopo l'estrazione a sorte, l'arbitramento fatto dai periti sarà per decreto del Prefetto reso immediatamente esecutorio.

« Art. 6. Se la porzione per tal modo assegnata ai concessionari non risultasse di ettari 200 mila, e vi fosse eccedenza, le deputazioni provinciali delibereranno riunite, come e per quali terreni parimente adempribili debba farsi l'aumento o la diminuzione.

« Art. 7. I decreti dei Prefetti di cui all'art. 5 corredati dalle relative perizie e verbali avranno forza di atti pubblici, e sulla loro presentazione avrà luogo la relativa mutazione di proprietà in catasto.

« Art. 8. Le spese occorrenti alla scorporazione e riparto dei terreni ed alla fissazione dei limiti restano a carico dei concessionari.

« Art. 9. Con legge soppressiva degli adempribi si provvederà ai diritti dei Comuni e dei cussorgiali ed altri utenti mediante la cessione ad essi dei rimanenti terreni adempribili in quelle proporzioni e con quelle prescrizioni ed oneri che saranno stabiliti dalla stessa legge. »

La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei lavori Pubblici. Signori: Il Ministero crede che la Sardegna ha diritto ad avere strade ferrate nello stesso modo che questo nuovo mezzo di comunicazione è stato accordato alle altre provincie dello Stato. Perciò esso non potrebbe opporsi ad una legge la quale ha per scopo di dotare quest'isola importante di un vasto sistema di comunicazioni.

È vero che esaminando le condizioni che formano l'oggetto delle stipulazioni relative a questa legge, si potrebbe studiare e forse trovare il mezzo di meglio ordinare gli interessi dei Comuni e dello Stato, non che la rete delle strade ordinarie provinciali e comunali con quella delle ferrovie che si tratta d'eseguire.

Ma considerando che questo progetto di legge è l'oggetto dei desideri di tutta l'isola, è già stato approvato dalla Camera dei deputati, e lo è pure dalla maggioranza del vostro ufficio Centrale, il Ministero crede doverlo accettare, non credendo che sia né utile né prudente il togliere a quest'isola perfino la speranza che io essa era nata col progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni. Perciò, come io diceva por' anzi, il Ministero accetta questo progetto di legge, e completamente si rimette al voto del Senato.

Presidente. Siccome il signor Senatore Riva intende di muovere una questione pregiudiziale, darò in prima la parola a lui, ben inteso sulla riserva che dopo esaurita questa questione, qualora non vi fosse ammessa, si aprirà la discussione generale sul merito della legge.

Ministro dei lavori Pubblici. Domanderò prima la parola per una comunicazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Onde abbreviare le discussioni che possono sorgere intorno a questo progetto, è debito mio di comunicare al Senato alcune dichiarazioni che furono fatte al signor Semenza il quale rappresenta la compagnia dei concessionari. La prima è la seguente:

« A maggior schiarimento circa il numero dei chilometri a costruire per la concessione delle strade ferrate della Sardegna, il sottoscritto dichiara che il quantitativo colla garanzia del Governo non eccederà il numero di trecento novanta.

« Il sottoscritto prega l'E. V. a voler dar copia di questa dichiarazione alla presidenza del Senato del Regno.

« Firmato, GAETANO SEMENZA

per sé e per i suoi consoci, come da procura esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

« Torino, 11 dicembre 1862. »

Vi è inoltre quest'altra dichiarazione:

« A maggior schiarimento dell'articolo 55 del capitolo di concessione per le ferrovie dell'isola di Sardegna relativamente all'impegno assunto per ridurre a coltura domestica i terreni ceduti, il sottoscritto assume speciale impegno di coltivare a cotone un'estensione di circa 5 mila ettari di essi terreni suscettibili nelle condizioni economiche di tal genere di utile coltura.

« Il sottoscritto assume pure l'impegno che la compagnia fiancheggerà dove possibile le linee della ferrovia con piante adatte al suolo ed al clima.

« Preghasi l'E. V. Illustrissima di voler far noto alla presidenza del Senato del Regno il contenuto della presente dichiarazione.

« Firmato, GAETANO SEMENZA

per sé e per i suoi consoci concessionari come da procura depositata al Ministero dei lavori pubblici.

« Torino, 15 dicembre 1862. »

Quest'ultima dichiarazione tende a provare che la società concessionaria ha intenzione di sviluppare nei terreni che le saranno concessi tutte le colture che sono più adatte alla natura del suolo della Sardegna.

Debo anche rammentare al Senato che la Società concessionaria, onde maggiormente chiarire la concessione di 200 mila ettari di terreno, di cui è cenno anche nel progetto di legge, ha fatto la dichiarazione che trovasi in seguito alla relazione dell'Ufficio Centrale e della quale darò nuovamente lettura:

« Eccellenza,

A maggiore schiarimento degli obblighi reciprocamente assunti dal Governo e dalla Compagnia concessionaria delle strade ferrate di Sardegna relativamente alla cessione dei terreni ademprivili, il sottoscritto tanto a nome proprio, quanto a quello dei suoi consoci, si obbliga, che fereno il disposto degli articoli della legge dal 4 al 7 inclusivi, la Compagnia non molesterà il Governo per qualunque controversia possa più insorgere fra la stessa Compagnia e qualche individuo o Comune della Sardegna, in conseguenza dei suddetti articoli di legge.

« Il sottoscritto prega l'E. V. a voler informare l'Ufficio del Senato della presente dichiarazione, acciò possa avervi riguardo.

« GAETANO SEMENZA

per sé e per i suoi consoci, come da procura esistente presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

« Torino, il 5 dicembre 1852. »

Come vedete, o Signori, la Società concessionaria ha avuto in mira di limitare l'estensione della rete ferroviaria in modo che non si credesse che essa fosse indefinita.

In secondo luogo si sono date spiegazioni circa l'interpretazione dell'articolo relativo alla cessione di 200 mila ettari di terreno, in guisa da evitare quelle difficoltà che potessero sorgere, ove la cessione di questi 200 mila ettari trovasse qualche ostacolo rispetto all'altra legge che è già stata presentata al Senato a quest'uopo.

Quindi vi è la terza dichiarazione che ho avuto l'onore di leggere, nella quale si vede l'intenzione della Società, come già accennava, di procurare all'isola sopra i 200 mila ettari di terreno che sono stati conceduti, quel genere di cultura più acconcia alle varie località.

Ho l'onore di deporre sul banco della presidenza le dichiarazioni testè lette.

Presidente. Trasmetto queste dichiarazioni al relatore dell'Ufficio Centrale.

Il senatore Riva ha la parola.

Senatore Riva. Altro dei membri della minoranza dell'Ufficio Centrale, la quale opinava non potersi accogliere la legge che venne presentata sulle ferrovie di Sardegna, sento il debito di esprimere in poche parole i motivi del mio voto.

Questi motivi non riguardano la parte tecnica del progetto; nemmeno hanno tratto all'aggravio che il Governo si assume per la garanzia di un prodotto chilometrico delle ferrovie medesime; incompetente a tale riguardo io riservai il mio voto, e mi riservai d'informarlo alla convinzione che sarà in me sorta dalla discussione che avrebbe potuto aver luogo a tale riguardo

in questo caso stesso. Le osservazioni, oltre ciò, che emettevo nell'Ufficio Centrale non avevano per iscopo diretto l'opposizione ad accogliere tale legge, ma non tenevano ad altro che a fare sospendere la discussione di essa, e di fare precedere alla medesima la discussione sulla legge degli ademprivi.

Questa mia risoluzione aveva per iscopo non di negare alla Sardegna strade ferrate, nè di allontanare il Governo dal fare nei limiti del possibile quei maggiori sacrifici che fossero necessari per ottenere l'intento.

Il mio scopo era solo di sottrarre il Governo dal pericolo di assumere un'obbligazione la quale non potesse poi suo malgrado, e per difficoltà materiali esguire, e quindi vedersi soggetto a dare con indennità ciò che non potrebbe dare in natura, e subire una spesa impreveduta che a calcoli fatti non può essere inferiore a 30 milioni.

L'articolo 8 del capitolato stabilisce che sono reduti a titolo di sussidio 200 mila ettari di terreni ademprivili nell'isola di Sardegna alla società concessionaria delle ferrovie.

Questa disposizione, a parer mio, suppone due cose, primo che il Governo abbia la proprietà di 200 mila ettari di beni ademprivili in Sardegna, in secondo luogo combinando il disposto di quest'articolo 8 col disposto della legge all'articolo 2 nel quale si accenna come questi beni debbano trasmutarsi in libera proprietà egli è evidente che si presuppone anche che i beni non solo sieno del Governo, ma sieno ancora liberi dagli ademprivi. Ora questa libertà e questa proprietà sono esse provate?

Ecco la questione. Nel 1859 veniva presentata una legge suppressiva degli ademprivi; nella relazione che precede quella legge il Ministro accennava come i comuni della Sardegna facessero parecchie opposizioni tra le quali fossero più notevoli quelle che riguardavano il modo di riparto della proprietà; alcuni, diceva il Ministro, pretendono i due terzi della proprietà, altri la vogliono tutta assolutamente; quella legge sfuggiva quindi alla difficoltà accennando con un articolo inserito nella medesima che la disposizione di quella legge relativa all'abolizione degli ademprivi non avrebbe ostacolo a che chiunque od individuo o Comune avesse poscia esposto delle ragioni che crecessero potergli competere riguardo alla proprietà dei beni sciolti dagli ademprivi; e noi, o Signori, ricordiamo che in questo recinto voci autorevoli si elevarono per provare che la totalità dei beni ademprivili apparteneva ai Comuni. Quella legge non ebbe esito ulteriore e rimase allo stato di progetto.

Nella relazione che precede la legge attuale il Ministro allude a quella discussione, e dice che dopo di essa vennero trasmesse al Senato migliaia di petizioni nelle quali fra le altre cose, taluni pretendevano la proprietà di tutti i beni ademprivili. Quindi senza accennare in alcun modo come questa questione sia stata risolta dico che egli confida che i Sardi si adatteranno a questo riparto di beni ademprivili, sapendo che una

metà è data assolutamente ai Comuni, e l'altra metà, riservata al Governo sarebbe impiegata nella formazione di una rete di strade ferrate nella Sardegna, e così che, anche questa parte dei beni ademprivili sarebbe tornata a vantaggio dei Sardi medesimi.

Ma questa è una speranza, che fino ad un certo punto posso dividere anch'io, ma noi dobbiamo fondarci sulla certezza quando si tratta di una convenzione. D'altronde quest'argomento ha anche il suo lato debole, e credo che appunto per questo motivo debba precedere la discussione della legge sugli ademprivi a quella della legge sulle strade ferrate, perchè si potrebbe fare un argomento contrario.

Quando i Sardi vedano che una volta approvata irrevocabilmente la legge sulle ferrovie essi potranno godere di ambedue questi vantaggi, cioè delle ferrovie e degli ademprivi, domando se la probabilità prevista dal Governo non verrà almeno a scembarci alquanto?

Tanto è vero poi che la legge sulla libertà di questi terreni non è ancora emanata, che la Camera dei Deputati la quale ha voluto far precedere la discussione di questa legge a quella sugli ademprivi ha dovuto sconvolgere le cose, alterare radicalmente il testo del progetto del Ministero, perchè altro è il dare 200jm. ettari di beni già ademprivili, come diceva il testo primitivo, altro è il dare 200jm. ettari di beni ademprivili; e sono certo che la Società non si adatterebbe guari a veder eseguita letteralmente la convenzione si come venne tradotta dall'altro ramo del Parlamento.

A rinfrancare il Senato da questi dubbi e da queste difficoltà venne trasmessa la dichiarazione stata testè letta dal signor Ministro e che è inserita in calce della relazione. Se il significato di questa dichiarazione importasse assolutamente pella Società concessionaria la rinuncia al diritto di evizione verso il Demanio, se l'effetto di questa dichiarazione fosse quello di far passare nelle mani dei concessionari il beni ademprivili tali quali sono presso il Governo, vale a dire che il Governo non avesse a cedere altro che i diritti che ad esso possono competere su questi beni ademprivili, per me l'ostacolo sarebbe riuolto, ed in questa parte non avrei difficoltà di votare la legge; ma pare a me che tale non si possa ravvisare la portata di questa promessa, o dichiarazione. D'atti cosa si pro-nette?

Si promette di non molestare il Governo per qualunque controversia, possa poi insorgere fra la stessa compagnia e qualche individuo o Comune della Sardegna, ed evidentemente con ciò si fa allusione a quei turbamenti di possesso che è prevedibile che sorgeranno, anche dopo che una legge abolitiva degli ademprivi abbia stabilito che la proprietà della metà di questi beni ademprivili spetta al Governo.

D'altronde poi altro è non molestare il Governo, ed altro il rinunciare alle ragioni che in caso di evizione possono competere.

Un creditore non molesta il suo debitore allorchando concede more discrete al pagamento, ma quando, trascorse

queste more, esso esige il fatto suo, non si può certamente dire che con ciò molesti il suo debitore.

Così egli è noto in giurisprudenza che quando non si appone una condizione sospensiva, o non è fissata una mora per l'esecuzione d'una convenzione, il giorno scade immediatamente, e la convenzione si deve subito eseguire.

In questo caso noi facciamo una di queste convenzioni, nelle quali non è apposta condizione veruna, non è fissata una mora per l'esecuzione della obbligazione stessa.

Appena definitivamente approvata la convenzione: la compagnia sarebbe quindi in diritto a terminare della convenzione medesima di domandare l'esecuzione per parte del Governo degli obblighi che si sarebbe assunti.

In questa dichiarazione la Società promette che non molesterà il Governo.

Questo può significare che non richiederà subito l'esecuzione per parte di quello dell'assuntasi obbligazione, della rimessione, cioè, dei 200jm. ettari; ma alloquando sarà passato un semestre, od un anno, e la società concessionaria avrà già adempiuto in parte alle sue obbligazioni, essa non moleterebbe, secondo me, il Governo quando venisse a domandare l'esecuzione delle obbligazioni che il Governo si assume, ma solo esigerebbe quello che le è dovuto, e nulla più, e nessuno le potrebbe opporre di aver violato la promessa che in questa dichiarazione contiene.

Escrivi brevemente, o Signori, il perchè lo opinava che questa legge si dovesse sospendere fin visto l'esito della legge sugli ademprivi.

Io vi propongo dunque questa questione, e vi prego a voler rimandare questa discussione fin veduto l'esito della legge sugli ademprivi, nella quale siano stabiliti i due estremi richiesti, cioè, proprietà presso il Demanio dei beni ademprivili, o libertà dei medesimi.

Riassumendo pongo la questione in questi termini:

È egli possibile sì o no, che dopo approvata definitivamente la legge sulle ferrovie, non venga del pari approvata quella degli ademprivi, come successe nel 1859?

E non è egli possibile che per non potere il Governo rimettere alla società i 200jm. ettari di terreno promessi, sia poi obbligato a pagarle in denaro ciò che non ha potuto rimettere in natura? Io lascio al Senato il giudicarlo.

Senatore **Slotto Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Slotto Pintor**, il Senatore **Paleocapa** l'avrà dopo.

Senatore **Paleocapa**. È solo per dare uno schiarimento; dire cioè che io parlerò contro la legge per ciò che riguarda la parte tecnica ed economica, ma che questo mio discorso, che farò leggere, non avrà luogo finchè non sia decisa la questione pregiudiziale.

Se il Senato respingerà la questione pregiudiziale, prego il Presidente di esservarmi allora la parola.

Presidente. Sarà riservata la parola nel caso cui accenna l'onorevole signor Senatore.

La parola è al sig. Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Io prego vivamente il Senato a voler respingere la questione pregiudiziale.

Si propone di differire la discussione della legge presente perchè si possa colla discussione sopra un'altra legge trovare la soluzione di un problema il quale, secondo me, è stato già risolto in questa stessa legge coll'articolo ottavo.

Quando la Camera dei Deputati votava l'art. 8, autorizzando il Governo a cedere 200 mila ettari di terreno ha già risolta la questione, che cioè il Governo può disporre della metà di questi beni.

Senatore Serra F. M. Doinando la parola.

Senatore Siotto Pintor. Ma sia pure che la questione non sia decisa.

O questi terreni appartengono intieramente o soltanto per metà al Governo, e nessuno negherà che il demanio può disporre della sua metà; o appartengono totalmente ai Comuni, ed anche in questo caso io dico che si debbe procedere alla discussione di questa legge.

Tralasciando che la miglior soluzione di questa vertenza antica è quella appunto che si propone in questa legge, colla coscienza che tutti i sardi vogliono le ferrovie, che nessuno si oppone allo scorporo di una metà dei terreni purchè la ferrovia si faccia, io dico: è forse pregiudicata la ragione del compenso?

Se questi beni saranno all'istutto dei Comuni, i Comuni che non hanno terreni adempribili dovranno compensare quelli altri che ne hanno e che ne danno la metà alla società imprenditrice della ferrovia.

Così fece appunto la Camera dei Deputati.

È vero che nella legge proposta, leggevasi gli articoli 8 9 e 10 ne quali era espressamente detto che i Comuni i quali avranno terreni adempribili saranno compensati dagli altri che ne sono privi; ma non ha la Camera negato espressamente il diritto a compensi. Si vedrà dunque a suo tempo se i Comuni anzidetti debbano essere compensati, come, quante, ed anche se in parte non siano già compensati coi sussidi dati dal Consiglio provinciale di Cagliari che sarà quanto prima istituito dal Consiglio provinciale di Sassari.

Egli è vero che in tutte cose umana la prima questione è l'opportunità.

Ma vi hanno casi nei quali il tempo entra come elemento essenziale del bene, e avviene molto spesso che parte del far bene sia il far presto.

Il Senato non ignora l'agitazione quasi febbrile che invade l'isola non al tosto si poté sospettare che la legge potesse pericolare nel Senato.

Ora dunque il Senato, differendo la discussione di questa legge, condannerebbe, per così dire, alla febbre seicentomila suoi concittadini.

Signori, la febbre non entra nel sistema del nostro codice penale. Voi non avete il diritto, voi non avrete il cuore d'indigerla.

Per questi motivi credo che si debba respingere la questione pregiudiziale.

Presidente. La parola è al Senatore Serra F. Maria.

Senatore Serra F. M. Non era nella mia intenzione di prendere la parola sopra questo progetto di legge; dichiaro anzi al Senato che non avevo nemmeno il timore di potervi essere costretto, e dico timore perchè il parlare davanti ad un consesso così autorevole come è il Senato del Regno è sempre per me, o signori, causa di grandissima trepidazione d'animo.

In verità io vedevo una legge luiziata nella Camera elettiva, come legge di carattere essenzialmente finanziario, accolta in quel recinto con una fortissima maggioranza di suffragi, e tanto meno potevo concepire timore che contro di essa sorgessero serie difficoltà nel primo stadio di esame presso gli uffizi del Senato, nè in questa discussione solenne quanto più la legge mi pareva informata a principii di giustizia e di equità, e consigliata da altissime considerazioni di politica convenienza.

Ma poichè sento annunziarmi una opposizione in merito da uno degli uomini più autorevoli nella subietta materia, e più da me venerato e vedo proporsi una questione pregiudiziale, la quale, ove mai venisse adottata dal Senato equivarrebbe a respingere la legge, io non posso, o Signori, rimanermi in silenzio senza mancare al mio dovere come cittadino e come Senatore sardo, come membro dei consigli del municipio e della provincia di Cagliari.

Però nè parlando sulla questione pregiudiziale, nè parlando sul merito della legge aspettatevi da me discorsi brillanti, e molto meno discorsi appassionati. Quand'anche avessi la potenza di farli, e dichiaro che pur troppo non l'ho, me ne scongiurerebbe sempre il riflesso che in questa atmosfera così calma e temperata i discorsi appassionati quanto meno sarebbero fuori di posto. Io adunque e parlando sulla questione pregiudiziale, e quando si tratterà di rispondere all'onorevole Senatore Paleocapa, su di che mi riservo il mio diritto come primo iscritto, io mi collocherò sul terreno pratico e dei fatti positivi.

Alla proposta pregiudiziale dell'onorevole Senatore Riva ed agli scrupoli, dirò così, di sua coscienza, io credo abbiano dato occasione almeno fine ad un certo punto, alcune poco considerate asserzioni, e dichiaro ad ogni buon fine, che queste asserzioni non furono mai fatte da alcuno dei membri che siedono in questo recinto; dico, alcune asserzioni poco ponderate che la stampa ha rese di pubblica ragione, colle quali in compendio si è detto, che dopo la discussione intervenuta nel Parlamento nel 1859 a proposito della legge soppressiva dei diritti così detti di adempribio, la questione aveva fatto un gran passo avanti dacchè dichiarando quella legge che era libero a chiunque pretendesse la

proprietà dei terreni adempribili, di esperire dei suoi diritti avanti ai Tribunali, per effetto di quella sola dichiarazione e come per incanto tante liti insorsero in Sardegna, moltissime questioni furono promosse avanti i Tribunali per parte dei Comuni, o privati reclamanti o l'adempriuo, o il diritto di proprietà sui terreni che vi erano soggetti. Si disse di più, che quei Tribunali avevano costantemente giudicato contro del Demanio ed a favore degli attori, quantunque a capo della magistratura sarda s'edesse quello stesso giureconsulto il quale sosteneva quella prima legge come Regio Commissario aveva manifestato opinioni meno favorevoli ai Comuni. Signori, quel giureconsulto, quel Commissario Regio, quel capo della magistratura della Sardegna sono io; e in questa mia triplice qualità, e nell'ultima specialmente io debbo più che nell'interesse della mia ufficiale posizione, in quella della verità, rettificare costate erronee asserzioni.

Erronea asserzione, o Signori, prima di tutto è che soltanto per conseguenza della discussione avvenuta in Parlamento a proposito della legge degli adempribili siano suscitate in Sardegna o per ragioni adempribili, o per diritti di proprietà sui boschi o sui terreni demaniali controversie giudiziarie.

Chiunque conosce per poco la legislazione della Sardegna e la giurisprudenza dei suoi tribunali sa che somiglianti liti e per diritto d'uso e per diritto di proprietà si agitarono costantemente presso i Tribunali dell'Isola dai vassalli contro i baroni, prima del riscatto dei feudi, e dai Comuni e dai privati contro il Demanio, dopo che essi furono richiamati alla Corona.

È appunto perchè la legge nel 1859 approvata dalla Camera elettiva non potè avere il complemento di discussione in questo recinto, quantunque il suo articolo 3 il quale riconosceva il diritto del Demanio (salvo quelli di adempriuo a favore dei Comuni) per il di cui compenso fissava la misura e ne determinava le proporzioni, sia stato in questo stesso recinto approvato con immensa maggioranza di suffragi, (giacchè ritengo che non furono che cinque soli i voti contrari), appunto perciò presso i tribunali della Sardegna continuarono a discutersi e a decidersi somiglianti questioni colla scorta delle leggi e della giurisprudenza oggidì come addietro vigente nell'Isola.

Chi non prope legittime giustificava e giustifica di aver diritto di adempriuo o di proprietà su un terreno demaniale qualunque, ne è conservato nel possesso pacifico, e nel libero godimento, ma io affermo, che non si è dalla Corte d'appello di Sardegna pronunziata sentenza alcuna colla quale si sia attribuito il diritto alla proprietà o intera o parziale di un fondo demaniale a coloro che soltanto avessero nel medesimo esercitato l'uno o l'altro diritto di adempriuo.

Ben è vero che questioni di proprietà insorgono oggidì come sono intervenute sempre, e fra le altre mi piace citare la lite da più di mezzo secolo, vertente davanti

agli tribunali dell'Isola tra il Comune di Macomer ed il Demanio per la montagna così detta Sant'Antonio.

La Corte d'appello con sua sentenza del mese di agosto scorso aggiudicò al Comune di Macomer la proprietà di quella montagna.

Ma perchè, o Signori?

Forse perchè il Comune di Macomer per mezzo dei suoi abitanti avesse esercitato su quella montagna o il diritto di seminare, o il diritto di legnare o il diritto di pascolo?

Signori no. Sibbene perchè provò esuberantemente, che in quella montagna nè i feudatarii nè il Demanio esercitarono giammai ingerenza alcuna; che il Comune per mezzo de' suoi abitanti non solamente vi esercitò sempre il diritto di pascolo, e di seminazione, quello delle ghiande, della legna nella misura discreta dei ragionevoli bisogni loro, e del bestiame dei comunisti, ma a totale suo profitto e con assoluta esclusione dei feudatarii prima, e del Demanio dopo ha affittato costantemente ad estranei il superfluo delle ghiande e della legna, che i tiletli invitativi a questi affitti si pubblicavano nel capoluogo del circondario di Alghero dove risiedeva la superiore autorità amministrativa del circondario; che infine, anche i processi verbali per contravvenzioni boachive e di pascolo venivano dagli stessi agenti della pubblica amministrazione presentati ai sindaci del Comune di Macomer, i quali ad esclusivo vantaggio dell'erario municipale esigevano le oblazioni e le multe, ma in tutti i casi fu mantenuto sempre salvo ed illeso il principio della proprietà di questi fondi nel Demanio, salvo il diritto di adempriuo o di uso a favore dei comunisti; e questo in quella misura discreta del ragionevole loro bisogno, sicchè la proprietà non venisse resa illusoria per il Demanio.

E questi principii, o Signori, non sono solo della Corte d'appello di Sardegna. Chiunque si dia la pena di consultare le sentenze pronunciate dalla suprema Corte regolatrice sedente in Milano non più lungi del 10 gennaio 1862, nella causa del Comune di Oniferi ed il Demanio dello Stato, vedrà che questi stessi principii sono stati solennemente consacrati nella medesima, referente il dottissimo consigliere commendatore Caboni.

Or dunque queste asserzioni non sussistono. La questione degli adempribili non ha fatto, per la discussione intervenuta nel 1859, nè un passo avanti nè un passo indietro; oggi le cose sono come prima del 1859 erano.

Cosicchè, se il Governo oggi presentasse all'esame dei due rami del Parlamento una legge per la soppressione di quei dritti d'uso; se la presentasse sola, isolata, non preceduta dalla presente sulle ferrovie, come benissimo accennava l'onorevole Senatore Siotto Pintor, oggi come allora, o Signori, tal questione si presenterebbe nuovamente dinanzi a voi sempre irta di quelle stesse inestricabili difficoltà delle quali la vedeste la prima volta circondata. Invece il modo ed il mezzo che vi presenta questa legge scioglie decisamente il

problema; e quel che più importa lo scioglie in quella maniera, che la quasi unanimità della Sardegna legittimamente rappresentata proclama come la migliore, e la più soddisfacente al desiderio di tutti.

Uno scrupolo affacciavasi nella disamina della legge presso l'Ufficio Centrale, e dal più al meno trasparisce dalle parole dell'onorevole Senatore Riva a proponente la questione pregiudiziale; per evitare qualunque responsabilità possa incontrare il Governo nel concedere la proprietà di questi 200 mila ettari di terreno, sarebbe desiderato che si fosse premunito del preventivo assenso dei Comuni della Sardegna a così fatta cessione.

Fortunatamente io mi trovo in termini di potere rassicurare la timorata coscienza dell'onorevole Riva e di quanti si associassero a questo suo scrupolo.

Il Senato sa che dopo la discussione di questa legge nella Camera elettiva, ed in vista della probabilità che essa fosse accolta con favore, innumerevoli petizioni pervennero alla presidenza del Senato a proposito della legge medesima. Per quanto esatto sia stato, ed io lo dichiaro fedelissimo, il sunto letto nelle diverse adunanze del Senato, non è possibile con una sola lettura fugace e sprasso, permetterle che lo dica, non molto ascoltata, dei sunti singoli, ciascheduno di voi, o Signori, abbia potuto afferrarne il vero concetto, la vera significanza, e formarsi un esatto criterio sulla reale portata di quelle petizioni. Debitamente, come membro della maggioranza dell'Ufficio Centrale, era quello di esaminarle come le esaminai una per una tutte, e se il Senato lo permette io gliene darò un brevissimo compendio.

Queste petizioni prima di tutto hanno diversi oggetti e manifestano diversi desiderii. Vi è una petizione la quale conchiude perchè il Senato, respinto qualunque richiamo, o per i terreni adempribili da cedersi, o per il tracciato da darsi alla ferrovia, o per reintroduzione di articoli soppressi dalla Camera elettiva approvi la legge tal quale dalla medesima venne approvata.

C'hi è, o Signori, che scriveva a questa prima petizione? Essa ha in suo favore la rappresentanza del Consiglio provinciale di Cagliari e Sassari e questo credo sia un elemento validissimo per arguirne il consenso dei rappresentati. Sappiamo che nel sistema delle leggi attuali amministrative, i membri dei consigli provinciali sono nominati da ciascun mandamento.

In secondo luogo ha in appoggio gli ordinati consolari delle città tutte della Sardegna, eccettuata la sola Nuoro, che non ne ha inviato alcuno, ossia dei municipi di Cagliari, Sassari, Oristano, Iglesias, Bosa, Alghero, Ozieri e Tempio.

Sono in suo favore gli ordinati dei Comuni rurali più cospicui, e tra questi ne cito alcuni, i quali hanno terreni adempribili, di cui saranno privi, e non sono a contatto, nè immediato, nè diretto colla ferrovia. Tali sono i municipi di Tortolì, di Muravera, di Tempio, di Calangianus, di Aggius, di Isili, di Genoni, ed altri parecchi. È in suo favore un altro immenso nu-

mero di petizioni, le quali quantunque non siano precedute di formali ordinati consolari, pure vezzosi sottoscritte e dal Sindaco, e da tutti i membri del Consiglio municipale, e dai migliori abitanti del paese, le di cui firme sono legalizzate. Questo per riguardo alla prima petizione, scopo della quale è che il Senato approvi la legge senza modificazioni di sorta, sì e come fu votata dalla Camera elettiva: quindi colla cessione di duecento mila ettari di terreno che ne forma una delle basi principali.

Succede l'altra petizione colla quale si domanda che la distesa di terreno da cedersi sia limitata a cento mila ettari; ove ciò non si possa ottenere, si chiede che vengano introdotti gli articoli 8, 9, 10 del primitivo progetto ministeriale. I comuni che hanno sottoscritto a questa petizione sono quelli di Orani, Garofai, Talana ed Urzulei, aventi in complesso una popolazione di 1474 abitanti. Viene una terza petizione, e con essa si domanda che si lasci indeterminato il tracciato della ferrovia per fissarlo poi colla scelta di nuovi studi, e che i comuni i quali dovranno cedere terreni adempribili, siano indennizzati con compensi in consorzio fra tutti in proporzione del vantaggio che ciascuno ne risente.

A questa petizione hanno sottoscritto con ordinati i consigli comunali di Tertulia, Posada, Talana, Oniferi aventi una popolazione complessiva di 4942 abitanti, ed inoltre alla petizione medesima hanno sottoscritto con firme legalizzate 59 abitanti di Arzana, 45 di Nuragu, 48 di Laroni.

A proposito di queste petizioni è bene che il Senato sappia che una dichiarazione è sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Folgheri stampata a Cagliari nel 15 scorso novembre, e trasmessa alla presidenza affirma che l'autore di essa petizione, ed il propagatore nei diversi Comuni della Sardegna, è lui stesso, l'avvocato; che però intende di ritirarla, e prega chi ne ha una copia a rimmettergliela, ed il Senato accio l'abbia come non avvenuta, e di nessun effetto.

Vi è per ultimo una petizione del solo Comune di San Vito, che ha una popolazione di 2813 abitanti.

Questo Comune domanda che ai concessionari della ferrovia non si ceda neppure un ettaro di terreno adempribile, poichè tolti questi terreni adempribili, la sua pastorizia errante andrà in completa rovina.

A proposito di questa petizione debbo anche informare il Senato che questo Comune di San Vito fa parte d'un gruppo che giace allo sbocco del Flumendosa nel mare orientale di Cagliari: che questo gruppo si compone di tre Comuni: Muravera che è capo luogo di mandamento, Villa Pusa e San Vito che sono due altri villaggi distanti da 15 a 20 minuti l'uno dall'altro.

Questi tre Comuni facevano parte di uno stesso feudo, il marchesato di Quirra, avevano uguali diritti di adempribio sui terreni demaniali del medesimo, come oggi lo hanno sui terreni del demanio dello Stato.

Ebbene! Di questi tre Comuni costituiti in condizioni

identiche. San Vito solo reclama che non si ceda un ettare di terreno: Villapusa si acquieta; Muravera invoca con esplicito ordinato che il Senato respinga la petizione ed appovi la legge sì e come la Camera elettiva ebbe ad approvarla. Quali sono le conseguenze che da tutte queste petizioni deve trarre il Senato?

La conseguenza prima è, che nessuno dei Comuni ricorrenti impugna il diritto del Governo ad una parte di questi terreni adempivili: che San Vito solo si oppone a che se ne ceda un ettare, e le ragioni dell'opposizione sono costanti l'avversione assoluta a qualunque progresso dell'industria agraria e pastorale, sono quelle appunto per le quali essa è inattendibile, dappoiché è noto che in Sardegna la vera cancrena dell'Agricoltura è la pastorizia errante.

Si ha in fine da queste petizioni che i Consigli provinciali, le città, i comuni rurali i più popolosi, e parecchi di questi più disposti dalla ferrovia, che anche prilitando meno dei suoi vantaggi pure saranno obbligati a cedere terreni adempivili, invocano dal Senato che approvi la legge, che non vi introduca nessuna sorta di modificazioni.

Ora, o Signori, a fronte di queste petizioni, a fronte di questo unanime consenso della Sardegna, estrinsecato prima per mezzo di petizioni al Senato, confermato dopo coll'orgasmo indescrivibile, coll'agitazione, che pur troppo è in tutti i punti della Sardegna, si arresterà il Senato dal pronunziarsi per il principio che il Governo ha il diritto di cedere i 200.000 ettari di terreno solo perchè un Comune di 2.000 abitanti si oppone?

Io credo che approvando questa legge il Senato scioglie, come ripeto, benissimo diceva l'onorevole Stotto-Pintor, il Senato scioglie il quasi indissolubile problema degli adempivi nel modo che l'unanime consentimento della Sardegna trova essere il migliore ed il più appropriato.

E qui pongo fine alle mie osservazioni contro la questione pregiudiziale, e lascio al dottissimo mio collega, l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale di soggiungere quelle altre ragioni che stimerà opportune, se pur ne abbisognano, dopo l'ampio sviluppo che colla solita lucidità delle idee e felicità di espressione egli ha dato alla sua relazione.

Prego il Senato di respingere la questione pregiudiziale perchè questa una volta ammessa, la ferrovia di Sardegna non si farà più.

O Signori, oggi giorno può formarsi una Società di capitalisti, perchè sappiamo qual è il tasso del danaro in Inghilterra in questo momento in cui tanto serve la guerra americana. Con questa questione pregiudiziale, con questo aggiornamento la Società che ha già da sei mesi depositato nel tesoro dello Stato gran porzione della sua garanzia, non vorrà tenere più a lungo inoperosi i suoi capitali, nè aspetterà che con tutto il nostro comodo noi ci avventuriamo nel mare degli adempivi, con pericolo di naufragare fra la tempesta e gli scogli.

Per ciò lo prego il Senato di respingere la questione pregiudiziale promossa dal signor senatore Riva.

Presidente. Prima di dare la parola al senatore Musio, la do al Ministro della guerra per la presentazione di un progetto di legge.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato approvato dalla Camera elettiva. Esso si riferisce all'aumento delle pensioni degli allievi dell'istituto militare, portate da L. 600 a 700 all'anno.

Il progetto non è per sé di tale importanza che possa dar luogo a molta discussione, perciò pregherei il Senato di volersene occupare perchè si potesse fin dal principio dell'anno prossimo stabilire la pensione in modo regolare e legale.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

La parola è al senatore Musio.

Senatore Musio. Dopo due eloquenti oratori, a me non può restare che il compito di dire alcune parole.

L'onorevole senatore Riva propone la questione pregiudiziale, propone che la legge sulle ferrovie, venga sospesa fino a che possa essere discussa l'altra legge sugli adempivi. Egli nel fare questa proposta accennò a tonori, a pericoli, egli teme che anche dopo votata la legge sulle ferrovie, possa correre qualche pericolo il Governo e da parte della Compagnia che intraprende la costruzione, e da parte dei Comuni, quindi egli conchiude: sospendete questa legge e discutete prima l'altra.

La questione sugli adempivi, questione ardua e complessa ne racchiude due: una che dirò, questione accademica, questione speculativa, questione legislativa; l'altra dirò questione pratica, questione forense, questione di mio e di tuo.

Signori, parlando della questione legislativa, io non credo che oggi nel Parlamento italiano si possa ricorrere a dissepellire il carcame del medio evo. Io non credo che trattando questa questione si possano invocare principii diversi da quelli che furono adottati nel 1779 per la questione feudale in Piemonte. Io non credo che possano invocarsi principii diversi da quelli che l'anno scorso, discutendosi lo scioglimento dei vicoli feudali in Lombardia, furono adottati dal Governo e dal Parlamento, io non credo che possano adottarsi principii diversi da quelli che oggi servono di base a simili transazioni che tuttodì si stipulano e sanciscono per le province meridionali. In ogni tempo i principii sono gli stessi; in ogni tempo i diritti dell'uomo sono gli stessi, in ogni tempo adunque la Sardegna potrà invocare questi principii quando a proposito degli adempivi si dovrà trattare la questione legislativa.

L'altra è questione forense, è questione di mio e di tuo, e come ogni altra questione forense ha due parti, una di fatto, l'altra di diritto. La questione di fatto, e da lui di non poter essere in tutto d'accordo in essa coll'onorevole Senatore Serra, la questione di fatto, la questione che or si presenta al Parlamento, si è questa

che da una parte si asserisce, dall'altra si nega che siano i Comuni che han dato il compenso! Dunque si deve preliminarmente stabilire questo fatto.

E per stabilirlo bisogna vedere se esistono documenti. Esistono questi documenti? Esistono le cessioni feudali? Si ricorra ad esse. Chi è che ha dato il compenso? Colui che risulterà aver dato il compenso, avrà il diritto di ottenere tutte le conseguenze utili che ne devono derivare. E quando si verrà a verificare i fatti che sono stati stabiliti, quando si verrà a riconoscere che sono i Comuni quelli che hanno compensato i feudatari, io domando se si potrà ancor dubitare che siano i comuni quelli che possono invocare tutte le utili conseguenze di questi fatti? Ora questi fatti sono asseriti da una parte e negati dall'altra; non vi è dunque via di mezzo e bisogna ricorrere alle prove dei medesimi.

L'onorevole Senatore Riva diceva: Anche adottata la legge sulla ferrovia, il Governo può correre il pericolo di essere molestato e dalla Compagnia e dai Comuni. No, o signori!

Io credo che nè l'uno nè l'altro di questi pericoli possa sussistere: non può sussistere da parte della Compagnia, perchè dice chiaramente la Compagnia che essa non molesterà il Governo qualunque possano essere le conseguenze di questi patti: dunque se fosse così consigliata da venirlo a molestare, il Governo ha in mano un'eccezione perentoria. Egli non può temere pericoli e questo timore non avrebbe fondamento. Ma teme che forse vengano a molestarlo i Comuni. Ed esso si ricorda delle difficoltà che sollevò nel 1859 la questione dell'abolizione degli ademprivi. Ma prego l'onorevole senatore Riva a riconoscere che le cose adesso, le questioni giacciono precisamente all'antitesi.

Allora da una parte contendevano i Comuni, dall'altra contendeva il Governo. Il Governo voleva la metà ed i 2/3. I Comuni, volevano i 2/3 ed il tutto! Ma oggi i Comuni e Governo e Comuni che cosa vogliono? Vogliono dare 200 mila ettari di terreno per fare le ferrovie? La questione è tolta di mezzo; perchè dunque questo timore? Non ci può adunque esser pericolo nè da parte dei Comuni, nè da parte della Compagnia.

Io ho udito l'onorevole senatore Serra a parlare di certe questioni come se fossero definitivamente decise e passate in giudicato.

Egli dice: su certe questioni non v'è dubbio: è stato deciso ieri, è stato deciso sempre, che il Demanio ha diritto a non so qual parte di fondi ademprivili. Io non credo che vi siano molte decisioni nel senso che egli diceva: ma prego l'onorevole Serra a ritenere, come diceva io in principio, che la questione decisa da quelle sentenze, non è la questione che si presenta oggi a decidere, ma altra e ben diversa questione. Io l'ho accennata, ed è questa:

Quando i Comuni, col loro denaro hanno disinteressato, hanno compensato il feudatario, hanno essi diritto di godere di quel compenso? Ecco la questione che non si è ancora trattata, ecco la questione che non può es-

sere ancora decisa, ecco la questione che si propone. Convegno coll'onorevole senatore Serra che questa è questione ardua, ed egli converrà con me che se si potesse, sarebbe anche una questione da evitare.

Parmi quindi che siano prevalenti le ragioni e che sia più logico l'ordine delle idee, rigettando così la questione sospensiva, giacchè discusse ed adottate le ferrovie, perde ogni importanza la questione degli ademprivi, e ciascuno cui stia a cuore la calma degli spiriti, vedrà volentieri che non si faccia rivivere una questione tanto gigante.

Per le diavole ragioni, io spero che l'onorevole senatore Riva vorrà desistere dalla proposta questione sospensiva ed ove egli v'insista io voterò contro la medesima.

Senatore Laconi. Domando la parola.

Presidente. Il primo che ha domandato la parola è il Senatore Sauli. Dopo l'avrà il Senatore Laconi.

La parola è al Senatore Sauli.

Senatore Sauli L. Per causa di alcuni accidenti della mia vita politica, e per effetto di molte amicizie contratte, io sono condotto a prendere sempre un vivissimo interesse a tutto ciò che riguarda al miglioramento delle condizioni dell'isola di Sardegna.

Non posso quindi fare a meno di applaudire a tutto ciò che mira ad un tal fine, e perciò approvo la legge proposta ora ai nostri voti.

Presidente. Prego l'oratore di avvertire che ora si tratta della questione pregiudiziale.

Senatore Sauli... Ma per le considerazioni che in altri tempi mi caddero in mente sono condotto a scorgero un pericolo assai grave nella disposizione dell'articolo 8 della convenzione proposta tra...

Presidente. Signor senatore, non si può entrare nei particolari, siamo ora solamente a discutere la questione pregiudiziale, vale a dire se debba passarsi alla discussione del progetto di legge.

Senatore Sauli. Questa è una questione pregiudiziale.

Senatore Giovanola Relatore. Domando la parola sull'incidente.

Il Senatore Sauli solleva obiezioni all'articolo 8 il quale contiene la concessione dei terreni ademprivili, credo che l'onorevole Senatore sia nella questione pregiudiziale, perchè effettivamente combatte la legge dal punto di vista della concessione dei terreni che forma oggetto della questione pregiudiziale sollevata dal Senatore Riva.

Presidente. Sarebbe facile di far entrare nella questione pregiudiziale la discussione su tutta la legge. Io non ho interrotto gli oratori quando entravano nel campo vasto degli ademprivi, perchè io intendeva che la legge degli ademprivi influiva sulla questione pregiudiziale; ma quando si viene a discutere articoli particolari di legge, non credo che ciò vada d'accordo colla discussione preliminare.

Il signor Senatore Sauli avrà la parola nella discus-

sione generale e nella discussione particolare, quando passeremo al merito della legge: frattanto lo pregherei, se vuole continuare a parlare, di restringersi alla questione pregiudiziale.

Senatore Sauti. Io la considero come questione pregiudiziale. Aggiungo solo poche parole.

Ma per le considerazioni che in altri tempi mi caddero in mente sono condotto a scorgere un pericolo assai grave nella disposizione dell'art. 8 della convenzione proposta tra i ministri e gli imprenditori delle ferrovie che si deggiono costruire in quell'isola.

Propongo perciò che venga cancellato l'anzidetto articolo ottavo della convenzione, e che in compenso lo Stato si obblighi, per mezzo dell'art. 7 della medesima convenzione, a garantire per tutta la durata della concessione un annuo prodotto netto di lire dieci mila (invece di nove mila) per ogni chilometro di strada in esercizio.

Il sacrificio è grave, non lo niego, ma per lo meno è scevro dei gravi pericoli dei quali ora non voglio far parola, ma che si affacciano al pensiero di chi ebbe più d'una volta occasione di considerare le condizioni presenti e future del Mediterraneo, e l'importanza che ne deriva circa al possedimento dell'isola di Sardegna.

Presidente. La parola è al Senatore Laconi.

Senatore Laconi. Il Senato capirà come io, che non sono usato a prendere la parola nelle pubbliche discussioni mi trovi un pochino turbato nell'aver dovuto prendere la parola improvvisamente su questa questione pregiudiziale.

Io non seguirò il senatore Serra ne' suoi argomenti per provare che non è il caso di adattare la questione pregiudiziale, giacchè mi sembra che egli come ha detto ora il signor Presidente, forse è già entrato nel merito della questione principale.

Io vorrei solamente sapere per qual motivo crede il senatore Serra che non si debba discutere anteriormente la legge sugli ademprivi e si debba dare la preferenza a quella sulle strade ferrate?

Senatore Serra F. M. Domando la parola.

Senatore Laconi. Se io non ho male inteso, credo che il senatore Serra ponga a questa sua opinione sugli inconvenienti che potrebbero venire dal dover ritardare la discussione di questa legge; ma io credo che la discussione della legge sulle ferrovie non sia poi così tanto urgente che non possa attendere due o tre mesi, e forse anche quattro, per farla perfetta in tutte le sue parti.

Io quindi per queste ragioni non credo che sia il caso di dover respingere la questione pregiudiziale.

Se si volesse combinare una e sa coll'altra, cioè l'intendesse di far presto le strade ferrate e metter da parte la questione pregiudiziale si potrebbe forse ottenere introducendo nell'art. 9 della legge che discutiamo una riserva per i diritti che possono competere ai comuni, ma con ciò non si ovierebbe l'inconveniente che accennava il senatore Riva; quindi se il senatore Serra

non modifica la sua proposta in modo da lasciare una riserva colla quale nell'art. 9 si dicesse che sono riservati ai Comuni i diritti che hanno sui beni ademprivili, di avere un compenso, come era portato dal progetto presentato dal Ministero alla Camera dei deputati, se non si adatta una clausola che porti questa riserva, io mi vedrò obbligato ad appoggiare la questione pregiudiziale proposta dal senatore Riva.

Quindi io prego l'Ufficio Centrale a dichiarare se ammetterebbe questo emendamento all'articolo 9 ed in tal caso voterò per la discussione della legge; altrimenti sarei obbligato a votare la questione pregiudiziale proposta dal Senatore Riva.

Presidente. La parola è al Senatore Francesco Maria Serra.

Senatore Serra F. M. L'onorevole signor Senatore Di Laconi domanda a me che modifichi la mia proposta: proposta io non ne ho fatta alcuna; chi la fece fu l'onorevole Senatore Riva colla sua questione pregiudiziale.

Il signor Senatore Laconi dice che in una data contingenza se io non modifico la mia proposta...

Senatore Laconi. Domando la parola.

Senatore Serra F. M. ... egli si vedrà obbligato a votare per la questione sospensiva.

Io non ho ripeto proposte da modificare, io mi sono opposto alla questione sospensiva per la ragione che, nel mio modo di apprezzare, e credo sarà quello dei miei onorevoli colleghi della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ciò equivarrebbe a respingere la legge; ho detto le ragioni per cui ciò credevo e non le ripeterò: dirò solamente che se la Compagnia intraprenditrice dei lavori delle ferrovie di Sardegna non vedesse accettata la legge si e come uscì dalla Camera dei Deputati, e il domani si ritirasse dagli impegni assunti, non saprei se il Senatore Laconi vorrebbe assumere su di sè, nè in faccia alla Sardegna, nè in faccia allo Stato la responsabilità che essa non abbia più una ferrovia; oppure se è certo che oltre alla Compagnia Semenza ve ne siano nell'anticamera del Ministero dei lavori pubblici altre otto o dieci pronte ad accettare la condizione che egli vuol mettere circa i beni ademprivili, od il tracciato delle linee.

Presidente. La parola è al Senatore Laconi.

Senatore Laconi. Io forse mi sarò male spiegato: non ho fatto domanda al Senatore Serra che modificasse la sua proposta, io ho domandato all'Ufficio Centrale se era disposto ad ammettere nell'articolo 9 una riserva per cui si lasciasse ai Comuni che hanno beni ademprivili il diritto di avere un indennizzo, da pagarsi dagli altri comuni che non hanno beni ademprivili mediante un concorso come era già portato negli articoli 8, 9, e 10 del primo progetto presentato dal Ministero dei lavori pubblici all'altra Camera.

Io non mi preoccupo se vi sia o non un'altra compagnia che possa fare le strade ferrate di Sardegna, credo che quando entreremo nel merito della discussione,

di questa legge, se potrà prendere la parola, perchè io non sono molto capace nella discussione pubblica, potrà dimostrare che i patti sono assai favorevoli per la compagnia, ma adesso non è questa la questione.

Io ho detto che credeva di poter sostituire alla questione pregiudiziale del Senatore Riva una modificazione all'articolo ultimo della legge che ora discutiamo, e con ciò certamente si salverebbero i diritti dei comuni aventi beni adempribili.

Da quanto ha detto l'onorevole Senatore Serra (mi veggio anch'io obbligato ad entrare nel merito) moltissime sono le petizioni che si presentarono, ed io ne ho rimesso buon numero.

Queste petizioni, tanto quelle numerosissime dei comuni che non hanno beni adempribili, quanto quelle poche dei comuni che ne hanno, tutte dimandano che la strada ferrata si faccia: la sola divergenza sta in ciò che i comuni, che non hanno beni adempribili domandano che non si dia nessun compenso agli altri, e viceversa quelli che ne hanno chiedono un compenso da quelli che non ne hanno.

Io credo quindi che si potrebbe benissimo cambiarsi la cosa introducendo nell'articolo ultimo della legge una modificazione che implichi la riserva che quando si discuterà la legge sugli adempribili si vedrà se sia il caso di dare questo compenso.

Con ciò si salverebbero due questioni; cioè si farebbe andar avanti la legge che stiamo ora discutendo, e si provvederebbe ad un tempo ai diritti che ai comuni possono competere.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al senatore Pareto e quindi sarà al senatore Siotto Pintor.

Senatore Pareto. La questione pregiudiziale come è presentata attualmente è quasi sinonimo di non presa in considerazione.

Ora domando se è prudente di non prendere in considerazione una legge la quale rende giustizia ai riclami d'una parte del regno, i quali da tanto tempo sono sollevati, ed ai quali volgarmente si dice che il Parlamento non abbia mai voluto accondiscendere.

Or bene, ripeto domando io se sia prudente di ciò fare, e porto la questione su questo terreno, e trovo che la parola prudenziale del senatore Sauli aveva qual che giustizia, e dico che non conviene ammettere la questione pregiudiziale, perchè altrimenti si verrebbe a denegare alla Sardegna un favore che essa domanda, e a cui ha diritto perchè ad altri si è accordato.

È vero che la questione degli adempribili è gravissima, ma la era in origine, mentre ora trovasi diminuita dalla sotmissione che i concessionari della ferrovia hanno fatto. Dal momento che essi dicono: non tormentare voi Governo, non faremo nulla contro di voi, di che cosa abbiamo noi paura?

Prima di questa dichiarazione confesso anch'io che sarei stato molto propenso a voler esaminare e definire

la questione degli adempribili, ma ora la condizione delle cose si trova d'assai mutata, e credo che il timore che poteva prima avere il Senato debba ora essere svanito, per così dire totalmente annullato.

Io penso dunque a convenire di non adottare la questione pregiudiziale, la quale, come ho detto in principio è sinonimo di non presa in considerazione, ed io non credo che il Senato voglia far questo torto ad una parte così importante del regno, e che a noi convien tenerci cara, ed in ciò credo che il Senato vorrà mostrarsi favorevole ancor per allontanare certe voci che si sono altre volte sparse, e che è interesse in ogni modo di non far cose pìre nemmeno possibili. Pertanto io voterò per rigettare la questione pregiudiziale.

Presidente. La parola è ora al Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Mi pare che la questione pregiudiziale si possa riassumere in poche parole.

Il Parlamento fa quello che è di sua competenza, si tratta di stabilire di rafforzare la proprietà in un'isola dove per una grande estensione di terreni non hanno proprietà.

Questa è parte legislativa, è ciò che il Parlamento fa con questa legge, assegnando alla Società delle ferrovie in terra dei terreni accocchè sono coltivati. Resta la parte meramente giuridica del mio e del tuo fra i comuni e i comuni o fra i comuni e i privati; questa parte non è di competenza di un'assemblea legislativa. Se qualche comune crede essere proprietario di tutte le terre delle quali si tratta faccia valere i suoi diritti avanti i tribunali. Che ha in ciò da fare il Senato?

Dopo ciò, io confesso che non intendo troppo bene quale senso abbia la questione pregiudiziale.

Senatore Mamell. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell. Giacchè tanta parte ho avuto nella questione degli adempribili, nella quale, come si ricorderà il Senato, ho dovuto sostenere la parte di relatore, è mio debito di concorrere coi deboli miei lumi ad aggiungere qualche schiarimento sulla questione pregiudiziale, che ha arrestato fin dal principio la discussione di questa legge. Sarà però mio studio di limitare il discorso negli stretti e rigorosi termini di siffatta questione, senza trascenderne menomamente i confini per non cagionare una confusione, che ci trascinerrebbe in un caos inestricabile.

Or bene, i signori Senatori Serra e Musio d'accordo nel contraddire alla questione sospensiva, discrepano essenzialmente nel mezzo onde raggiungere siffatto scopo. Il primo contends, che i terreni soggetti ai diritti di adempribio siano proprietà demaniale, soggetta bensì ai diritti di uso, vari secondo le consuetudini ed i bisogni dei luoghi; e quindi facoltativo allo Stato di farne concessioni utili all'interesse meglio inteso del pubblico bene, onde promuovere l'agricoltura od altri rami di industria e di commercio; mentre all'opposto l'altro si fa a sostenere, che la proprietà dei terreni suddetti sia dei comuni.

Veramente non mi pare molto logico questo secondo sistema. perciocchè, ammesso il principio della proprietà dei Comuni, la conseguenza legittima dovrebbe essere quella che lo Stato non possa a suo arbitrio disporre di ciò che non gli appartiene; laddove nel sistema del Senatore Serra emerge legittima la conseguenza, che lo Stato può fare su quei terreni assegnamenti e concessioni di pubblico bene, come ne ha sempre fatto, senza contrasto nè opposizione dei Comuni aventi quei dritti d'uso, che sono in sostanza tante servitù *sui generis*, cioè, sotto qualche rispetto, reali, e sotto altri risulti, personali.

Diffatti, anche quando era nell'Isola in pieno vigore il sistema feudale, i feudatari, e nei terreni di regio demanio lo Stato, hanno sempre fatto liberamente particolari concessioni di terreni soggetti a quelle servitù o dritti di uso. La legge del 1820, sulle chiudende ed altre successive, e più specialmente la Carta Reale del 1819 concernente disposizioni relative ai terreni liberati dai vincoli feudali, hanno consacrato quel principio.

Il riscatto poi dei feudi operato dallo Stato, non dai Comuni, non ha potuto avere altro effetto, che quello di fare rientrare nel pieno dominio dello Stato, da cui partirono, i terreni non ha guari feudali.

Che se è vero, ciò che finora non appare, che i comuni siano concorsi per una serie d'anni in una quota di addebitazione dei capitali liquidati a favore dei feudatari per prezzo di riscatto, l'unica legittima conseguenza che se ne potrà dedurre, sarà quella d'una rifazione in terreni od in danari, non già, d'una comunione di dominio per questo solo fatto stabilita.

Per tanto io mi riassumo con dire, che lo Stato, come proprietario in qualunque delle ipotesi può fare la proposta concessione; che ai comuni resterà salva fra loro, e verso lo Stato, nel caso di parziale concorso alla suddetta addebitazione ogni ragione; onde in ogni caso rimane senza scopo, come senza ragione legittima la proposta sospensione sotto lo specioso colore di questione pregiudiziale.

Presidente. Il senatore Musio ha domandato la parola.

Senatore Musio. La prima volta dissi poche parole; la seconda ne dirò pochissime.

L'onorevole senatore Mameli è sorto protestando che avrebbe trattata la questione pregiudiziale e avrebbe abbandonata la questione sugli ademprivi.

Il calore dell'improvvisazione lo ha tradito. Egli ha asserito che non trattava la questione degli ademprivi ed è entrato nei principii ed asserzioni, che non posso accettare. Io rettifico quel che io non ho detto ed egli mi ha fatto dire. Io ho detto che la questione degli ademprivi è ardua e complicata e che converrebbe bene, si nell'interesse giuridico che politico, vi si potesse sopra-vedere a vere di essere discussa nuovamente e non so come definita. Primamente bisogna ritenere fin d'ora che la questione degli ademprivi non è stata tuttavia proposta perchè quando una questione di fatto

si propone contro ciò che risulta dai documenti relativi, è una questione falsata. Se verremo ai fatti, i fatti non sono come egli dice, problemi, ma o sono o non sono, se intorno ai fatti nascono dei dubbi, bisogna ricorrere alle prove, e le prove non mancano e non mancheranno certo all'uopo.

Visti i documenti allora si vedrà se il demanio od i comuni hanno pagato il compenso, e se il diritto agli utili che ne derivano spetti a chi ha pagato od a chi non ha pagato il compenso.

Se si tratta la discussione pregiudiziale semplicemente non dirò altre parole.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Si dice che ho appoggiato la questione pregiudiziale: per altro credo di avere in termini ben precisi detto il contrario. Del resto il signor Senatore Musio, che non può dimostrare nel 1859 il suo assunto, non potrà forse neppure al presente fornire migliori documenti.

Ma di ciò parleremo a suo tempo, quando cioè tornerà in discussione la legge sugli ademprivi. E passando oltre alla questione che ora ci occupa, dirò, che non vedo anche io che sarebbe stato più regolare, che avesse preceduto la discussione del progetto di legge agli ademprivi. Ma al punto in cui sono oggi le cose, mentre credo di avere abbastanza dimostrato, che anche proponendo con altro ordine, tutte le ragioni sono valide, e potranno avere una nota e soluzione in progresso senza compromettere menomamente, colla adozione del progetto di legge in esame, le ragioni dello Stato e dei Comuni, non mi pare prudente consiglio lo abbandonare la via intrapresa per lasciar sussistere più lungamente lo stato presente delle cose, che, mantenendo l'agitazione degli animi sempre crescente, e la incertezza d'ogni dritto è causa di una sfiducia, che da un momento all'altro può irrompere in disordini più funesti.

Senatore Musio. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Osservo al signor Senatore Musio che ha parlato due volte. Prego i signori Senatori a non dar luogo a questioni incidentali che non conferiscano alla chiarezza della discussione generale.

Senatore Musio. Dirò all'onorevole Senatore Mameli che qui in quest'Aula io ho presentato tutti i documenti; dirò al medesimo che io ne ho presentato un mucchio e che da questi documenti risultava chiaramente quel che io diceva testè. Pure io non ebbi l'onore, che questi documenti fossero stati guardati da nessuno, lui compreso. Ecco il fatto personale.

Senatore Laconi. Domando la parola perchè veggo che si entra nel merito della questione...

Presidente. Seusi signor Senatore, non si è entrato nel merito.

Senatore Laconi. Se mi permette il Senato io dirò due cose che mi sembra bisogna che si sappiano

ed è che la questione degli ademprivi non è veramente decisa. Vi sono delle buone ragioni per combattere la deliberazione che si è presa nel 1859; e anche volendo tenere come ferma quella deliberazione, le basi di questa convenzione cambiano la medesima, giacchè allora si accordava la metà ai Comuni dopo tacitati i cussorgiali e gli altri aventi diritto.

Ora viceversa se ne tolgono 200 mila ettari e si lascia il resto ai Comuni con l'obbligo a questi di tacitare i cussorgiali od altri aventi diritto. Ma siccome i beni adempribili nel 1860 non arrivavano a quattrocento mila ettari, e dopo il 1860, come si è accennato dal senatore Serra, si è ancora diminuita questa quantità, deducendone poi tutti i dritti che possono competere ai cussorgiali, si riduce la quantità a 300 mila ettari e dandone 200 mila alla Compagnia non resta più la metà, ma solo il terzo ai Comuni; quindi io credo che non convenga stabilire questo adesso, bensì bisogna riservare quei dritti che ho dette, alla discussione della legge sugli ademprivi.

Presidente. La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Giovanola, Relatore. Quando io ho chiesto la parola, il signor senatore Mameli non aveva ancora espresso l'intenzione di prendere parte a questa discussione.

Io mi prefiggevo allora per norma dei nostri colleghi delle nuove provincie, dei quali alcuni forse per la prima volta sentono parlare di ademprivi, di dare lettura delle conclusioni del sapiente rapporto che l'onorevole senatore Mameli nella memoranda discussione del 1859 aveva presentato.

Ora che egli medesimo fece sentire la sua autorevole voce me ne dispenso volentieri.

Aggiungerò soltanto alle osservazioni con molta dottrina svolte dall'egregio mio collega dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Senatore Serra, come dall'onorevole Senatore Mameli, una notizia di fatto, ed è che il Demanio, dacchè riscattò i feudi di Sardegna e successe nei diritti dei feudatarii, è sempre stato ed è tuttavia in possesso dei beni adempribili, e ne esercita il materiale godimento, in quanto che egli dispone dei loro prodotti per quella parte che eccede il bisogno delle popolazioni che hanno diritto di ademprivo.

Questo è un fatto costante.

Un altro fatto del pari incontrastabile si è, che i beni soggetti ad ademprivo non pagano punto l'imposta diretta allo Stato, ma che anzi lo Stato paga per i beni adempribili le sovrainposte provinciali e comunali.

Penso che questi fatti bastino per se stessi ad accludere lo scrupolo affacciato da quegli onorevoli colleghi, i quali non vorrebbero che sin d'ora la legge potesse disporre di una parte di questi beni, riservandone un'altra parte in compenso del godimento.

Nè mi spaventa la disposizione di quell'articolo che nella legge votata nel 1859 lasciava facoltà ai Comuni ed ai privati di fare valere le loro ragioni in via giudiziaria.

È ben naturale in un paese dove le condizioni della proprietà sono tanto incerte, dove il Demanio possiede una gran parte di territorio, che si trova in contatto con un infinito numero di proprietari i quali possono vantare dei diritti di inoltrarsi nelle proprietà che il Demanio crede siano sue, egli è ben naturale, dico, di lasciare la facoltà a chiunque di provvedersi giuridicamente contro il Demanio per stabilire se alcune di quelle proprietà sieno o non adempribili. Se i tribunali dichiarano comunale un dato fondo, sarà perchè non lo riconoscono adempribile. Ma se è stabilito il vincolo dell'ademprivo, il fondo è per ciò solo giudicato demaniale.

Questa verità per quanto sia stata combattuta con molta eloquenza ed autorità dagli onorevoli colleghi tuttavia favorevoli alla concessione stata già sancita da un voto del Senato nella discussione del 1859, che ora verrebbe disdetto, se si accettasse la proposta sospensiva, avrebbe per effetto di porre in dubbio oggi la proprietà del Demanio, con rendere più difficile la composizione della questione adempribile, perchè verrebbe a fomentare le eventuali maggiori pretese dei Comuni.

Di più il Senato, col ritardare la concessione delle ferrovie, susciterebbe tale malcontento in Sardegna che renderebbe gli animi alieni da qualunque equo compimento. Non bisogna dissimularsi che se si vuol seriamente promuovere il risorgimento della Sardegna, la prima condizione indispensabile è quella di sopprimere gli ademprivi; senza il consolidamento della proprietà, i sacrifici che lo Stato incontrerà per migliorare le sorti dell'isola, non potranno mai conseguire un corrispondente effetto, perchè vi saranno sempre grandi estensioni di terreni incolti e per conseguenza lo sviluppo della ricchezza agricola rimarrà sempre inceppato.

Dirò ancora qualche parola sul merito della dichiarazione fatta dal concessionario che è stampata in calco alla relazione.

Il signor Senatore Riva non la ritiene soddisfacente. Per parte mia, non posso dividere questa sua opinione; giacchè il concessionario prende l'assoluto impegno di non molestare il Governo per qualunque differenza che potesse insorgere fra la Compagnia concessionaria e qualunque individuo o Comune della Sardegna in conseguenza dei citati articoli di legge. Ora molestare in senso giuridico, significa far valere delle ragioni qualunque sia contro il terzo possessore, sia contro il venditore od un autore qualsiasi. Questa è un'espressione legale la quale deve avere il suo pieno valore; dal momento che il concessionario dice che non vuole muovere molestia al Governo, è chiaro che egli accetta la concessione come si potrà eseguire, e che qualunque molestia negli inferiti dai Comuni non sarà da lui rivolta contro il Governo. Pare che questa dichiarazione possa tranquillare abbastanza gli animi.

Non risponderò alle osservazioni del signor Senatore

Laconi che, a mio avviso, entrano nel merito della legge; perchè se fosse lecito sotto pretesto della quistione pregiudiziale di venire a dire: io voterò la quistione pregiudiziale se non mi si dà l'una e l'altra assicurazione, la cosa andrebbe all'infinito; altri potrebbe dire: io voterò la quistione pregiudiziale se invece di 388 chilometri la strada non sarà ridotta a 350, un altro potrebbe imporre un'altra limitazione e non si finirebbe più. La quistione pregiudiziale è un concetto assoluto; si tratta di decidere se si vuole o non passare alla discussione della legge. Se si passerà a discuterla, allora si vedrà se nella convenzione sonvi condizioni che non si possano accettare, e si modificheranno e si introdurranno quelle correzioni che l'interesse generale dimostrerà convenienti; e viceversa. Se si vuole differire la concessione delle ferrovie fino dopo la discussione della legge sugli ademprivi, resta inutile discutere ora sulle sue condizioni.

Dirò ancora una parola sulle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Senatore Sauti, il quale con un certo riserbo diplomatico accennò a qualche pericolo che dal lato politico potrebbe contenere la concessione di tanti terreni ad una Compagnia estera nell'isola di Sardegna. Io lo imiterò nella sua riserva e non darò un nome al pericolo cui egli accenna.

Dirò soltanto che il miglior modo di assicurare la conservazione della Sardegna al Regno Italiano si è di cementarne l'unione coi benefizi, di ravvivare nelle popolazioni i sentimenti di mutuo affetto verso degli altri italiani, di confermarne la confidenza nel Governo nazionale.

Credo che questa sia la miglior politica, e perciò confido nella alta saviezza del Senato, il quale non vorrà porre indugio all'approvazione delle ferrovie tanto sospirate dalle sarde popolazioni.

Senatore Riva. Domando la parola, soltanto per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riva. Non tratterò il Senato più oltre nella discussione oramai lunga.

Accennerò soltanto come a parer mio la discussione che ebbe luogo, abbia provato vieppiù la necessità che si anteponga l'approvazione della legge degli ademprivi a quella di cui attualmente si tratta.

Due onorevoli magistrati nativi della Sardegna hanno esternato opinioni affatto contrarie l'una dall'altra. Ora io domando al Senato, che sarebbe qualora il pensiero del senatore Musio avesse la preferenza?

Io protesto che nel proporre la questione pregiudiziale non ho avuto altro intendimento che di favorire le sorti della Sardegna, allontanando uno dei principali ostacoli che forse si frapporrebbero all'adozione di questa legge.

E qui non starò a ridire come la dichiarazione prodotta in fine alla relazione non tolga le difficoltà.

Non molestare non vuol dire abdicare: e una semplice dichiarazione non può detrarre nulla ad una convenzione prestabilita.

Lascio quindi senz'altro al Senato di decidere sulla questione pregiudiziale che ho proposta.

Presidente. Il Senatore Riva propone la questione pregiudiziale in questi termini:

« Il Senato rinvia la discussione di questa legge sulle strade ferrate dell'isola di Sardegna, dopo che sarà stata votata la legge sugli ademprivi. »

Senatore Riva. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riva. Io proposi la questione in questi termini, persuaso anche che nella stessa legge sugli ademprivi si porrà un articolo che stabilisca spettare al Demanio i 200 mila ettari reversibili esclusivamente a pro della Sardegna.

Presidente. Ciò non ha che fare colla questione pregiudiziale. La sua proposta sta nei termini in cui ebbe l'onore di leggerla? (segno affermativo del Senatore Riva).

Allora la metterò ai voti.

Prego i signori Senatori che intendono approvare la proposta del Senatore Riva, di voler rimanere in piedi per qualche tempo, affinchè possano essere numerati con precisione.

Chi intende approvare la proposta questione pregiudiziale voglia sorgere.

(Non è approvata).

Essendo l'ora tarda credo che il Senato approverà che si rimandi a domani alle ore due in adunanza pubblica la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).